

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 21/2020 del 24 agosto 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

PRIME INDICAZIONI DELL'INPS SULLE NUOVE DOMANDE DI CIGO/FIS E CIGD

In data 21.8.2020 è stato pubblicato il messaggio INPS n. 3131 che fornisce le “prime indicazioni” in merito alle modifiche apportate dal DL 104/2020 alla disciplina delle integrazioni salariali CIGO/FIS/CIGD.

Il messaggio conferma che la data del 13.7.2020 rappresenta una sorta di “spartiacque” tra la vecchia procedura dettata dai DD.LL. 18/2020 e 34/2020 (con le ulteriori modifiche apportate dal DL 52/2020), nel senso che: **“il decreto-legge n. 104/2020 ... ride-termina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020 ...”**.

Insomma, quale che sia stato il numero di settimane “richieste e autorizzate” fino al 12 luglio 2020, dal 13 luglio spetteranno comunque non più di 18 settimane complessive. Si ribadisce che le settimane “richieste e autorizzate” per periodi successivi al 12 luglio 2020 sono **“automaticamente imputate”** alle prime 9 settimane del **“nuovo periodo di trattamento previsto dal decreto-legge in parola”**. Consola che anche l'INPS sia costretta, per necessità di semplificazione, di parlare di “vecchio” e di “nuovo” periodo di integrazione salariale, per distinguere le due discipline, simili per le regole generali ma non sovrapponibili per quanto riguarda la durata.

Si riporta uno stralcio del messaggio in esame:

*A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, **incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.***

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Il secondo periodo di 9 settimane del nuovo periodo di integrazione salariale, quindi, sarà richiedibile solo

una volta che sia interamente trascorso il primo periodo di 9 settimane, **a prescindere** dall'effettivo utilizzo o meno delle prime 9 settimane; non si farà, quindi, più alcun conteggio dell'utilizzo effettivo ma si considererà solo il periodo richiesto e autorizzato.

Ne consegue, ulteriormente, che un datore di lavoro che richieda un periodo di integrazione salariale e poi non lo utilizzi in tutto o in parte, perderà definitivamente la possibilità di recuperare eventuali periodi non fruiti.

Quanto al meccanismo di richiesta dei due periodi il messaggio precisa quanto segue:

Riguardo all'articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l'impianto del decreto-legge n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell'invio di due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito.

*Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, **il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.** A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo del **versamento di un contributo addizionale** - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:*

aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;

aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Quanto alle modalità pratiche di presentazione delle domande, l'istituto non fornisce chiarimenti sufficienti a comprenderne appieno il funzionamento.

Innanzitutto, l'INPS fa sempre riferimento a **periodi consecutivi di 9 settimane** (o, limitatamente al primo periodo, al periodo inferiore derivante dallo scorporo della “coda” delle prime 18 settimane richieste

ai sensi dei DD.LL. 18/2020 e 34/2020), senza precisare se sia possibile una **richiesta frazionata di tali periodo** (ossia, se sia possibile richiedere solo una parte delle prime o delle seconde 9 settimane, interrompere la fruizione e richiedere successivamente la restante parte). Sul punto è necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti, anche perché nel periodo 13.7.2020-31.12.2020 vi sono più di 18 settimane, per cui un datore di lavoro potrebbe avere interesse a chiedere periodi più brevi di 9 settimane consecutive, frazionando la fruizione delle integrazioni salariali in funzione delle proprie specifiche esigenze operative).

In secondo luogo, nel testo del messaggio lo storno dei periodi richiesti in base alle norme precedenti presenta, a distanza di poche righe, due distinte stesure che sono tra loro sostanzialmente differenti e che riguardano la possibilità di presentare, dopo l'entrata in vigore del decreto e tenendo conto della riapertura dei termini, una sola domanda per periodi a cavallo della data del 13 luglio 2020 (i termini per presentare le domande sono differiti al 30.9.2020):

Riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, si precisa quanto segue.

*Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta **scomputando i periodi già richiesti o autorizzati** ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale "COVID-19 nazionale" già in essere.*

Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l'invio delle domande.

*Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, **abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020**, la richiesta delle prime nove settimane di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.*

In effetti, potendosi ancora presentare tempestivamente le domande per periodi dal 1° luglio in poi, non è possibile che tali periodi siano già stati autorizzati (non essendo ancora stata presentata la domanda ...), per cui si dovrebbe ritenere che in presenza di un periodo ante 12.7.2020 e un periodo post 13.7.2020 (anche se consecutivi e riferiti alla "coda" dei trattamenti richiedibili ai sensi della precedente normativa), si dovranno presentare due distinte domande.

Il che appare sia un inutile appesantimento procedurale, sia una ulteriore complicazione operativa, con duplicazione di domande e di procedure.

Sarà opportuno che il punto venga chiarito dall'INPS, facendo salve le domande già presentate prima del rilascio delle necessarie indicazioni operative.

Molto opportuna, invece, pare la precisazione che in caso di richieste di un numero di settimane eccedenti le prime 9 richiedibili ai sensi del DL 104/2020, la domanda non sia integralmente rigettata ma siano le sedi a rideterminare il periodo attraverso un accoglimento parziale delle domande.

Quanto allo slittamento dei termini, si riporta integralmente il testo del messaggio:

*Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno **slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall'articolo 1. Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, infatti, che – in sede di prima applicazione della norma - per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.***

Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l'invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

*In relazione a quanto precede, **anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.***